NORME PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE

Art. 15 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare)

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

Premessa

a) Il fatto di essere in possesso di dati ottenuti per mezzo del radar non esonera una nave dall'obbligo di attenersi strettamente alle norme del presente allegato e, in modo particolare, alle prescrizioni contenute negli articoli 15 e 16.

b) Il capo VII contiene delle raccomandazioni intese a facilitare l'utilizzazione del radar come un aiuto per evitare collisioni quando la visibilita' e' limitata.

Art. 15.

Una nave a propulsione meccanica di lunghezza uguale o superiore a metri 12,19 (40 piedi), deve essere dotata di un buon fischio, azionato a vapore o da altri mezzi atti a sostituire il vapore, collocato in modo che il suono non possa essere intercettato ad alcun impedimento, di un corno da nebbia efficiente, azionato da un mezzo meccanico, nonche' di una buona campana. Una nave a vela di lunghezza uguale o superiore a metri 12,19 (40 piedi) deve essere dotata di un corno da nebbia e di una campana. Tutti i segnali prescritti dal presente articolo per le navi in navigazione devono essere emessi:

1) dalle navi a propulsione meccanica, a mezzo del fischio;

2) dalle navi a vela, a mezzo del corno da nebbia;

3) dalle navi rimorchiate, a mezzo del fischio oppure del corno da nebbia. In tempo di nebbia, foschia, nevicate, forti piovaschi o in ogni altra condizione che in modo analogo limiti la visibilita' tanto di giorno quanto di notte, i mezzi di segnalazione prescritti dal presente articolo devono essere usati,nel modo seguente:

1) una nave a propulsione meccanica con abbrivo deve emettere, ad intervalli non maggiori di due minuti, un suono prolungato;

2) una nave a propulsione meccanica in navigazione ma con macchina ferma e senza abbrivo deve emettere, ad intervalli non maggiori di due minuti, due suoni prolungati, con un intervallo fra loro di circa un secondo;

3) una nave a vela in navigazione deve emettere, ad intervalli non maggiori di un minuto, un suono se naviga con mure a diritta, due suoni consecutivi se naviga con mure a sinistra, e tre suoni consecutivi quando riceve il vento a poppa del traverso;

4) una nave all'ancora deve suonare rapidamente la campana per circa cinque secondi, ad intervalli non maggiori di un minuto. Sulle navi di lunghezza superiore a metri 106,75 (350 piedi), la campana deve essere suonata sulla parte prodiera, ed, inoltre, sulla parte poppiera deve essere suonato per circa cinque secondi, ad intervalli non maggiori di un minuto, un gong od altro strumento di tono e sonorita' tali che non possano essere confusi con quelli della campana. Inoltre, una nave all'ancora puo', in conformita' dell'art. 12, emettere tre suoni consecutivi e precisamente uno breve, uno prolungato ed uno breve, per segnalare ad una nave che si avvicina la propria posizione e la possibilita' di una collisione;

5) una nave che rimorchia, o una nave che e' impegnata a distendere o a ricuperare un cavo sottomarino od un segnale per la navigazione, o una nave che e' in movimento ma che non puo' allontanarsi dalla rotta di una nave che si avvicina perche' non puo' governare o manovrare come prescrivono le presenti norme, deve, invece dei segnali di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo emettere ad intervalli non maggiori di un minuto tre suoni consecutivi e precisamente uno prolungato seguito da due brevi;

6) una nave rimorchiata e, qualora ne siano rimorchiate piu' di una, soltanto l'ultima, se ha l'equipaggio a bordo, deve emettere, ad intervalli non maggiori di un minuto, quattro suoni consecutivi e precisamente uno prolungato seguito da tre brevi; ove sia possibile, questo segnale deve essere fatto immediatamente dopo quello emesso dalla nave che rimorchia;

7) una nave incagliata deve suonare rapidamente la campana e, ove del caso, il gong, secondo le disposizioni di cui al n. 4) del presente articolo, e deve inoltre dare tre colpi di campana, distinti e separati, immediatamente prima e dopo il suddetto suono rapido della campana;

8) una nave intenta a pescare, quando e' in navigazione o all'ancora, deve emettere, ad intervalli non maggiori di un minuto, il segnale prescritto dal n. 5) del presente articolo. Una nave quando pesca con lenze trascinate (pesca alla traina) ed e' in navigazione, deve emettere i segnali prescritti dai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, a seconda dei casi;

9) una nave di lunghezza inferiore a metri 12,19 (40 piedi), una imbarcazione a remi o un idrovolante in acqua, non hanno l'obbligo di emettere i segnali sopra menzionati, ma se non li hanno devono emettere ad intervalli non maggiori di un minuto qualche altro segnale acustico efficace;

10) una nave pilota a propulsione meccanica, quando e' in servizio di pilotaggio puo', oltre ai segnali prescritti dai commi primo, secondo e quarto del presente articolo, emettere un segnale di riconoscimento consistente in quattro suoni brevi.

Versione in vigore dal 17 maggio 1966, non più in vigore dal 4 marzo 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per prevenire gli abbordi in mare
Estremi	Legge 5 maggio 1966, n. 276
Partizione	Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-1966/allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art-15-provvedimento-abrogato-dalla-l-27-dicembre-1977-n-1085/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it